

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE “BOSCO RONCHETTI”

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA RISERVA

La Regione Lombardia con deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/421 del 27 febbraio 2002, vista la Legge Regionale 30 novembre 1983 n°. 86 ed in particolare l'articolo 12, come modificato dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 23 aprile 1985 n°. 41, ha istituito la Riserva Naturale “Bosco Ronchetti” sul territorio dei Comuni di Stagno Lombardo e Pieve d'Olmi.

La Regione Lombardia, con la medesima deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/421 del 27 febbraio 2002:

- Delimita la superficie della Riserva, comprensiva della fascia di rispetto, su planimetria in scala non inferiore a 1:5.000;
- Classifica la Riserva come “orientata”;
- Definisce le modalità ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione del Piano della Riserva.

ART. 2 – FINALITA' DELLA RISERVA

La Riserva naturale “Bosco Ronchetti” ha le finalità di:

- Garantire la conservazione e la ricostituzione del bosco originario e della tipica vegetazione golenale;
- Assicurare un ambiente idoneo alla sosta ed alla conservazione della fauna;
- Disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

ART. 3 – GESTIONE DELLA RISERVA

La gestione della Riserva naturale “Bosco Ronchetti” é affidata, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/421 del 27 febbraio 2002, alla Provincia di Cremona, che la svolge attraverso i propri uffici a ciò preposti.

ART. 4 – PIANO DELLA RISERVA

La Provincia di Cremona, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/421 del 27 febbraio 2002, adotta un Piano per la gestione della Riserva naturale “Bosco Ronchetti”, redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla L.R. 86/83, art. 14.

ART. 5 – PROGRAMMI DI GESTIONE

L'Ente gestore, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, provvede all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di gestione da trasmettersi alla Giunta Regionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. 86/83.

ART. 6 – ACQUISIZIONE DI AREE

L'Ente Gestore può intraprendere azioni volte all'acquisto od all'acquisizione in uso, all'affidamento in concessione o in affitto delle aree nell'ambito della Riserva Naturale, secondo le priorità stabilite dal Piano.

ART. 7 – OPERE DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO

L'Ente Gestore provvede alla realizzazione delle opere di conservazione e di ripristino previste dal Piano della Riserva anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 228/01.

ART. 8 – SEGNALETICA

L'Ente Gestore indica i confini della Riserva per mezzo di:

- Tabelle di perimetrazione da esporre lungo il perimetro esterno, ad intervalli regolari non inferiori a 100 metri;
- Tabelle descrittive della Riserva, da collocarsi nei punti di intersezione del perimetro della Riserva con le principali vie d'accesso o in ogni altro luogo ritenuto opportuno.

L'acquisto ed il posizionamento delle tabelle, le cui caratteristiche sono stabilite dalla Giunta Regionale, sono a carico della Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore.

ART. 9 – RESPONSABILE DELLA RISERVA

L'Ente Gestore nomina il responsabile della Riserva, individuandolo anche nell'ambito dei propri uffici preposti alla gestione delle zone protette.

Al responsabile compete:

- Proporre i programmi annuali o pluriennali di gestione;
- Coordinare gli interventi previsti nel piano e nei programmi;
- La redazione del rapporto annuale sullo stato di conservazione della Riserva e sull'attuazione dei programmi di gestione;
- La predisposizione delle domande di contributo di cui all'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Responsabile può avvalersi della consulenza di esperti singoli o associati per la valutazione di particolari aspetti tecnico-scientifico-amministrativi inerenti la gestione della Riserva, richiedendo il conferimento di specifici incarichi.

ART. 10 – COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE

Il Comitato ha il compito di esprimere parere sugli indirizzi programmatici inerenti la gestione della Riserva.

Il Comitato é composto:

- Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede;
- Sindaco del Comune di Stagno Lombardo o suo delegato;;
- Sindaco del Comune di Pieve d'Olmi o suo delegato
- 2 rappresentanti associazioni ambientaliste;
- 1 rappresentante associazioni agricole.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno o più frequentemente, su richiesta del Presidente o di 1/3 dei propri componenti.

Le funzioni di segreteria, per quanto concerne l'attività del Responsabile e del Comitato, sono svolte dal personale dipendente della Provincia di Cremona a ciò espressamente preposto.

ART. 11 – CONVENZIONI

La Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore, può stipulare con Associazioni Naturalistiche e/o con Istituti Scientifici, convenzioni onde affidare l'attuazione delle finalità scientifiche e didattico-ricreative della Riserva Naturale.

ART. 12– VIGILANZA

Il Servizio di vigilanza viene effettuato secondo l'art. 26 della L.R. 86/83 dagli agenti di polizia locale, dalla Polizia Provinciale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

ART. 13 – BILANCIO

La Provincia di Cremona, nella sua qualità di Ente gestore della Riserva, attua la gestione dei mezzi finanziari, provvedendo ad iscrivere appositi fondi di bilancio di previsione, istituendo capitoli specifici, ove accederanno anche i contributi regionali annualmente assegnati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 86/83.

ART. 14 – SIMBOLO

Viene adottato come simbolo della Riserva naturale, la rappresentazione di picchio rosso maggiore (*Picoides major*) posato su un tronco di farnia (*Quercus robur*).

Detto simbolo verrà utilizzato in tutte le produzioni divulgative. Il simbolo della Riserva sarà accompagnato dallo stemma della Provincia di Cremona.